



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE E LA
CONCESSIONE DI BACHECHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _38_ DEL 2016

ART. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su immobili di proprietà comunale, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei soggetti di cui [all'art.3](#), con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.
2. Le bacheche possono essere realizzate dal Comune (bacheche comunali) o direttamente dai soggetti di cui all' art. 3 (bacheche private).
3. L'individuazione degli immobili e degli spazi per l'installazione delle bacheche, con il numero di bacheche installabili, sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Con lo stesso atto vengono anche individuati gli spazi che l'Ente riserva a se stesso per i propri fini istituzionali.

ART. 2. Definizione e caratteristiche delle bacheche

1. Per "bacheca" si intende un manufatto con frontale apribile con lastra di vetro antiscalfittura o altro materiale non frangibile, atto a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili così da renderne agevole la lettura da parte della cittadinanza, con dimensioni interne massime di cm 80 di base e 110 cm di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm. 10,
2. Le bacheche, sia comunali che private, rientrano nel concetto di arredo urbano e debbono quindi essere realizzate con forme, materiali, dimensioni e stili che si armonizzino al luogo ove vengono installate;

ART. 3. Soggetti destinatari

1. Le bacheche costituiscono una forma di comunicazione diretta e possono essere utilizzate da Enti, Gruppi consiliari, Partiti e Movimenti Politici, Società a capitale pubblico, Organizzazioni Sindacali, Fondazioni ed Associazioni, Società sportive e Comitati, operanti sul territorio comunale.
2. Ai fini di quanto indicato nel precedente comma, nella categoria "Organizzazioni sindacali" si intendono compresi i Centri di Assistenza Fiscale, i Patronati ed ogni altro organismo ad essi comunque riconducibile. Per Associazioni si intendono le libere forme associative iscritte nell'apposito registro comunale, se istituito.
3. Ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito, presente in Consiglio Comunale, ha diritto prioritario all'utilizzo di una bacheca, in forma gratuita, in forza del diritto-dovere alla comunicazione della propria attività istituzionale.
4. Non potranno essere iscritti nel registro comunale le associazioni/comitati che abbiano ispirazioni e/o finalità fasciste, mafiose, razziste ovvero contrarie alla dignità della persona.

ART. 4. – Piano delle bacheche

1. La Giunta comunale approva con propria deliberazione un "piano delle bacheche" in cui individua: i luoghi ove possono essere installate le

bacheche - sia "monofacciali" che "bifacciali" -, il numero delle bacheche comunali da installare, il numero degli spazi da concedere per le bacheche private; le caratteristiche delle bacheche in base alla localizzazione. Non rientrano nel piano le bacheche installate all'interno degli edifici pubblici.

2. Le bacheche "bifacciali" debbono essere divise al centro da un pannello in modo che i due spazi siano completamente autonomi l'uno dall'altro e sia quindi possibile l'utilizzazione da parte di due soggetti diversi, rimanendo fermo il principio che ciascun soggetto non può disporre di più di uno spazio nell'ambito delle singole localizzazioni individuate ai sensi del 1° comma. La concessione delle bacheche "bifacciali" deve essere pertanto richiesta da due soggetti diversi, con indicazione dello spazio che ciascuno di essi intende utilizzare.

ART. 5. Concessione in uso delle bacheche comunali

1. Per le bacheche comunali l'acquisto e l'installazione avviene a cura e spese del Comune di Rignano sull'Arno, che le concede in uso, con i criteri di cui ai punti successivi, ai soggetti di cui all'art. 3 che ne facciano richiesta, a seguito di avviso di emesso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, di norma con cadenza quinquennale.
2. La domanda intesa ad ottenere la concessione della bacheca deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna;
 - b) il luogo od i luoghi per i quali si richiede la concessione;
 - c) l'impegno al pagamento del canone annuo di concessione;
 - d) l'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi prestabiliti dalle stesse;
 - e) l'impegno al lasciare libera la bacheca anche anticipatamente al periodo quinquennale di concessione in caso di cessazione o mutamento di attività del soggetto titolare;
 - f) l'impegno a lasciare libera la bacheca, antecedentemente alla scadenza del termine di concessione, nel caso di motivate esigenze di pubblico interesse;
 - g) l'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario;
2. La concessione in uso delle bacheche viene rilasciata dal Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali, con propria determinazione, sulla base delle preferenze espresse nell'istanza, per un periodo non superiore a cinque anni.
3. Nel caso le richieste siano superiori rispetto alle bacheche disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente. Le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.
4. Resasi disponibile una bacheca, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, il primo soggetto utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di accettazione, la bacheca sarà concessa in uso per il periodo residuale.
5. L'assegnazione deve tener conto del principio in base al quale ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, compatibilmente con i posti disponibili,

deve avere la disponibilità di almeno uno spazio all'interno del territorio comunale, nonché della riserva in favore dei gruppi consiliari di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento;

3. In caso di insufficienza delle bacheche, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 non può comunque ottenere la disponibilità di più di una bacheca per ciascuna delle località individuate ai sensi dell'art.4 .
4. La concessione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per la bacheca esattamente indicata nella stessa.

ART. 6. Installazione di bacheche private

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono installare e mantenere bacheche di loro proprietà negli spazi individuati dalla Giunta ai sensi dell'art. 4. Tali bacheche devono avere in ogni caso le caratteristiche indicate nel presente regolamento
2. L'autorizzazione all'installazione di bacheche private negli appositi spazi avviene a seguito di avviso emesso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, di norma ogni cinque anni.
3. L'istanza deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna;
 - b) il luogo od i luoghi per i quali si richiede l'installazione;
 - c) l'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi prestabiliti dalle stesse;
 - d) l'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario;
4. Alla suddetta richiesta deve essere una breve relazione in cui vengono descritte le caratteristiche della bacheca, corredata della documentazione fotografica.
5. Nel caso in cui le richieste pervenute superino gli spazi disponibili, le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.
6. Hanno comunque priorità le domande dei soggetti aventi la propria sede o sezione nel territorio comunale.
7. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, mediante lettera, il primo soggetto utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.
8. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile per lo stesso periodo, previa istanza presentata dal rappresentante o delegato di uno dei soggetti di cui all'art. 3, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza.
9. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa.
10. L'utilizzo degli spazi autorizzati è gratuito.

ART. 7. Onerosità della concessione

1. La concessione in uso delle bacheche comunali è a titolo oneroso.

2. Al momento della concessione in uso della bacheca , il concessionario dovrà versare in un' unica soluzione una somma nell'importo che sarà stabilito dalla Giunta comunale;
3. la quota non verrà rimborsata dal Comune in caso di rinuncia della concessione d'uso della bacheca comunale.

ART. 8. Revoca della concessione/autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione può essere revocata per le seguenti motivazioni:
 - a) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti dal Comune di Rignano sull'Arno, al fine di mantenere la bacheca sempre efficiente e decorosa esteticamente;
 - b) per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse;
 - c) per la reiterata inosservanza del presente regolamento, dopo due richiami al rispetto delle relative norme da parte del medesimo Responsabile del Settore del Comune di Rignano sull'Arno;
 - d) per inosservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulla morale
 - e) per mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore ad un anno. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati.
 - f) per mancato pagamento del canone annuo (solo per le concessioni);
2. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca, il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali procede alla contestazione scritta nei confronti del titolare della concessione/autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le osservazioni presentate non fossero sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
3. In tal caso, la concessione o l'autorizzazione sarà revocata con ordinanza del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Rignano sull'Arno.

ART. 9. Noma transitoria

1. Tutte le autorizzazioni o concessioni relative alle bacheche esistenti decadono nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 4.
2. I soggetti utilizzatori delle attuali bacheche, per poter continuare ad utilizzare le bacheche esistenti, devono rivolgere apposita istanza al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore della su citata deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il comune valuterà se la bacheca risponde ai requisiti definiti dal presente regolamento e se è compatibile con il piano delle bacheche approvato dalla Giunta Comunale. In caso positivo il Responsabile del Servizio competente rilascerà l'autorizzazione di cui all'art. 6. Nel caso di valutazione negativa, il Responsabile competente notifica agli interessati, a mezzo di raccomandata, un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che la bacheca sia rimossa, il comune provvederà alla rimozione, a spese degli interessati.

4. Le bacheche private che, successivamente alla data di cui al comma 1, risulteranno prive della prescritta nuova autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica agli stessi, a mezzo di raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento.
5. Nel termine di cui al comma 1, il comune provvederà ad installare a propria cura e spese bacheche negli spazi individuati dalla Giunta comunale. Le stesse saranno concesse in uso ai soggetti di cui all'art. 3 che ne faranno richiesta, sulla base di apposito avviso del Responsabile del servizio affari generali, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal presente regolamento.
6. Con cadenza di norma quinquennale saranno riassegnate le bacheche comunali o gli spazi per l'installazione di bacheche private, resisi disponibili o di nuova istituzione, previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio.